



COMUNE DI RAGALNA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CODICE FISCALE 02183980875

Pag. 1

ORDINANZA SINDACALE N. 012/2023 DEL 05.06.2023

OGGETTO: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2023

- 1) **Individuazione del periodo di divieto assoluto di accendere fuochi.**
- 2) **Pulizia e mantenimento dei terreni incolti;**
- 3) **Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature o ripuliture;**
- 4) **Sanzioni.**

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- La Legge 24 Febbraio 1942 n. 225 che istituendo il servizio comunale di Protezione Civile, riconosce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;
- Il D. L.vo 31 Marzo 1998 n. 112 che tra le attività di Protezione Civile comprende l'adozione di misure volte a fronteggiare il rischio di incendi boschivi;
- il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'Art.3, comma 1, lettera c) che oltre ad individuare il Sindaco quale Autorità di protezione civile, all'Art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'Art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e ss.mm.ii. che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

VISTO:

- la L. R. 31 Agosto 1998 n. 14 che dispone le Norme in materia protezione civile;
- la L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone: all'Art. 33, l'attività di prevenzione in genere e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, nei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone; all'Art. 42 "ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", ove vengono definiti Enti, Aziende e Istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione i loro competenza;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- la L. R. n. 14 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16 del 06.04.2006, ed in particolare "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, istituzione del A.R.S.E.A., (Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura)";
- l'O.C.P.M. n. 3606 del 28.08.2007 recante "disposizioni urgenti di protezione civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'Art. 1 c. 5 detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui di coltura;
- VISTO l'Art. 185 del D. L.vo n. 156/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), come modificato dall'Art. 13 del D. L.vo n. 205 del 03.12.2010;
- la Direttiva n. 2008\98 C.E. recepita dal D. L.vo n. 205 del 03.12.2010 ove all'Art. 13, in variazione dell'Art. 185 del D. L.vo n. 152\06 viene stabilito che "*paglia, sfalci e potature, nonché altri materiali, agricolo o forestale naturale non pericolosi , se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo al salute umana, devono essere considerati come rifiuti e come tali devono essere trattati*";
- gli Artt. 423, 423 bis, 449, 450 del C.P.;
- il T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
- la circolare della Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Regionale di Protezione Civile, prot. n. 1722 del 14.01.2008,avente per oggetto: "attività comunali ed intercomunali di Protezione Civile – impiego del volontariato – indirizzi regionali – Art. 108 del D. L.vo n. 112/1998;
- il Decreto del Presidente della Regione del 04.06.2008, relativo alle direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura;



COMUNE DI RAGALNA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CODICE FISCALE 02183980875

- segue Pag. 2 di Ordinanza Sindacale n. 012/2023 del 05.06.2023

- la nota del 13.05.2011, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Corpo Forestale della Regione siciliana;
- **VISTO** il D. L. n. 91/2014;
- **VISTA** la prefettizia prot. n. 0044392 del 24.04.2018;
- **VISTE** le ulteriori Leggi nazionali e regionali emanate in materia;
- **CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;
- **RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che costituiscono facile combustibile nonché mezzo di propagazione del fuoco specie nei periodi di maggiore calura;
- **DATO ATTO** che il presente Provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex Art. 7 Legge 241/90;
- **RICHIAMATO** l'Art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, Provvedimenti Contingibili ed Urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- **VISTE** le precedenti Ordinanze inerenti a tali disposizioni;
- **VISTO** l'Ord. Amm.tivo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
- **RITENUTO** necessario al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno predisponendo per tempo, nell'approssimarsi della stagione estiva 2022, le iniziative volte a prevenire per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con rischio per la pubblica incolumità, che va salvaguardata:

INVITA

I cittadini a prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche.

Chiunque in caso di avvistamento di un incendio, a dare immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- **Vigili del fuoco – tel. 112**
- **Corpo forestale della Regione Sicilia - 1515 o 095911360**
- **Carabinieri – tel. 112 o 095849026**
- **Polizia Locale – tel. 095849409**

DISPONE

- 1) Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno 2023 ed il 15 Ottobre 2023**, salve diverse disposizioni da emanare con apposito Provvedimento sindacale, **IL DIVIETO**, in prossimità di boschi, terreni, cespugliati e/o agricoli, ricadenti sull'intero territorio del Comune di Ragalna (CT):
 - di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o brace;
 - di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potatura e di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - è assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, aerostati nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.



COMUNE DI DRAGALNA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CODICE FISCALE 02183980875

- segue Pag. 3 di Ordinanza Sindacale n. 012/2023 del 05.06.2023

- durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle Vie a fondo battuto;
- di buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc., dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari;
- di compiere ogni operazione che possa creare immediato pericolo di incendio;

ORDINA

- 2) ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi, compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, ad provvedere **entro il termine perentorio del 14 Giugno 2023** al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi, cespugli, rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione ed altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio;
- le aree ed i terreni di superficie fino a 2.000 mq devono essere completamente ripuliti da stoppie, rovi, cespugli, rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione ed altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio;
 - nelle aree e nei terreni con superficie maggiore ai 2.000 mq, dovrà essere approntata una fascia taglia fuoco:
 - non inferiore a mt 10,00 nei terreni pianeggianti;
 - non inferiore a mt 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
 - non inferiore a mt 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 14 Giugno 2023 e mantenuti fino al 15 Ottobre 2023.

AVVERTE

- 3) Che dal **16 Ottobre 2023 al 14 Giugno 2024 dalle ore 06:00 alle ore 08:00** è consentita la combustione nel luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:
- condizioni meteo favorevoli (l'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento);
 - sospensione immediata delle attività di combustione in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e delle braci;
 - Il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua, individualmente una pala, una zappa e un flabello e dovranno essere almeno n. 02 persone;
 - la combustione deve essere effettuata in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato), avendo cura di isolare la zona su cui bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma e il fronte del bruciamento;
 - è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e dalle strade;
 - la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
 - è consentito e preferibile, comunque, la triturazione degli scarti vegetali in loco, l'accumulo per una naturale trasformazione in composti, l'interramento totale o parziale per la stessa finalità, la raccolta e valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas);

%



COMUNE DI RAGALNA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CODICE FISCALE 02183980875

- segue Pag. 4 di Ordinanza Sindacale n. 012/2023 del 05.06.2023

- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente Ordinanza
- Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche e ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di particolari condizioni ed esigenze locali.
- **Attività ad alto rischio esplosivo**
- Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'Art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Sicilia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

SANZIONI

4. Ai proprietari ed gli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui alla presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione di € 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), ai sensi dell'Art 7 – bis del Decreto L.Ivo 18 Agosto 2000 n. 267. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali. Gli eventuali inadempienti saranno inoltre segnalati alla Prefettura di Catania e deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per inosservanza dell'Art. 650 C.P.
- Le violazioni alla presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente ai sensi degli Art. 423, 423 bis e 449 del C.P. per i danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili ed immobili quanto con sanzione amministrativa da € 51,00 ad Euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, ai sensi dell'Art. 40 L. R. n.16/1996.
- Ai sensi dell'Art. 40 della Legge Regionale 16/96 si applicano, per quanto compatibili gli Artt. 17 bis e il 59 del T.U.L.P.S.
- Per i terreni percorsi da incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'Art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" con vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'Art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

%



COMUNE DI RAGALNA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CODICE FISCALE 02183980875

- segue Pag.5 di Ordinanza Sindacale n. 012/2023 del 05.06.2023

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 14.06.2023 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni metereologici che, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza della presente, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico – sanitaria;

DISPONE

Che per le attività di ricognizione sul territorio, ai fini della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza, il Corpo di Polizia Locale opererà avvalendosi anche del contributo delle Associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune di Ragalna (CT), che opereranno dietro direttive e coordinamento dello stesso Comando Polizia Locale.

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, sul sito Internet del Comune di Ragalna (CT), mediante la pubblica affissione di manifesti negli spazi a ciò riservati, lungo il territorio del Comune di Ragalna (CT);

la trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Prefettura – U.T.G. – di Catania;
- all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale delle Foreste – Palermo;
- all'Assessorato Regionale di Protezione Civile – Dipartimento Regionale di Protezione Civile servizio Sicilia orientale – Sant'Agata li Battiati (CT);
- alla SORIS Sicilia;
- all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- alla Questura di Catania;
- alla Compagnia Carabinieri di Paternò (CT);
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania;
- al Comando Carabinieri Forestali di Catania;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ragalna (CT);
- al Comando Polizia Locale di Ragalna (CT);
- al Corpo Forestale della Regione Sicilia – Distaccamento di Nicolosi (CT);
- alla Città Metropolitana di Catania;
- al Comando Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Catania;
- all'ufficio tecnico-territorio-urbanistica del Comune di Ragalna (CT);
- all'ufficio dei Messi notificatori del Comune di Ragalna (CT).

AVVERTE

- Che ai sensi dell'Art. 3 - 4 comma, della Legge 7 Agosto 1900 n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente Provvedimento, per chi ne abbia validi motivi, è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Regione Sicilia entro i termini stabiliti dalla Legge e fissati in 60 gg dalla data di pubblicazione, o, in alternativa, entro 120 gg dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
- Le Forze dell'Ordine, Il locale Corpo di Polizia Locale, la Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Catania ed il Corpo Forestale della Regione Sicilia, restano incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 05.06.2023



LE SINDACO
SALVATORE CHISARI